



Repubblica Italiana

# CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della legalità

-----oOo-----

*POLIZIA MUNICIPALE*

## ORDINANZA SINDACALE

N. 43 DEL 12/08/2025

Oggetto	INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 39 DEL 24.07.2025 IN MATERIA DI DIFFUSIONE MUSICALE, DIVIETO DI DETENZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN LUOGO PUBBLICO, E ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA PER LA NOTTE DI FERRAGOSTO.
---------	--

### IL SINDACO

**Oggetto:** Integrazione dell'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 39 del 24.07.2025 in materia di diffusione musicale, divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in luogo pubblico, e ulteriori misure di sicurezza per la notte di Ferragosto.

### IL SINDACO

#### VISTO

- l'art. 50, commi 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché per fronteggiare situazioni che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 54, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire e contrastare pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", che disciplina le diverse tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

**COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.**

documento firmato digitalmente da SALVATORE QUINCI e stampato il giorno 12/08/2025 da Reina Rosanna.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;
- il D.M. 5 agosto 2008 (Definizione degli ambiti di applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza urbana);
- l'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 39 del 24.07.2025, con la quale sono state adottate misure straordinarie in materia di diffusione musicale e consumo di bevande alcoliche;

## CONSIDERATO

- che la notte di Ferragosto, e in particolare la vigilia del 14 agosto, costituisce tradizionalmente momento di intensa aggregazione sociale, con un significativo aumento delle presenze sul territorio comunale, in special modo nelle aree litoranee e nei luoghi di ritrovo;
- che tali circostanze comportano, per consolidata esperienza, un potenziale incremento di episodi di disturbo alla quiete pubblica, alterazione dell'ordine pubblico, nonché rischi per l'incolumità fisica delle persone;
- che l'esperienza degli anni precedenti ha evidenziato la necessità di introdurre limitazioni temporanee alla diffusione musicale e alla detenzione/vendita/consumo di bevande alcoliche, nonché il divieto di introduzione di materiali idonei all'accensione di fuochi sulle spiagge, al fine di prevenire fenomeni pericolosi e tutelare la sicurezza urbana;

## RITENUTO

- di dover integrare l'Ordinanza n. 39/2025, fissando per la sola data del 14 agosto 2025 l'innalzamento dell'orario limite per la diffusione musicale fino alle ore 03:00, pur confermando le prescrizioni relative alla natura accessoria e complementare di tale attività per gli esercizi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 della Legge n. 287/1991;
- di dover vietare, nella medesima circostanza, la detenzione e il trasporto di legna, carbone, carbonella e materiali idonei all'accensione di fuochi sulle spiagge e litorali comunali, nonché vietare la vendita, la somministrazione, la detenzione e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in luogo pubblico, salvo quanto consentito all'interno dei locali autorizzati;
- che sussistono i presupposti di urgenza e contingibilità, attesa l'imminenza della ricorrenza e la necessità di prevenire situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;

## ORDINA

- 1) In deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza Sindacale n. 39 del 24.07.2025, per la sola data del **14 agosto 2025** è consentita la diffusione musicale fino alle ore **03:00 del 15 agosto 2025**, fermo restando che:
  - per gli esercizi pubblici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 della Legge n. 287/1991 (bar e ristoranti), la diffusione musicale è consentita esclusivamente in forma accessoria e complementare all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande. Resta esclusa pertanto qualsiasi forma di intrattenimento autonomo o prevalente assimilabile a quella propria degli esercizi di cui alla lettera c) del medesimo articolo (pub, discoteche, sale da ballo).

2. Dalle ore 08:00 del **14 agosto 2025** alle ore 08:00 del **15 agosto 2025** è vietata, sulla pubblica via e sulle spiagge del Lungomare Fata Morgana, Lungomare Mazzini, Hopps e San Vito, nonché lungo la litoranea S.P. 38 Mazara del Vallo - Torretta Granitola, la detenzione e il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella o qualsiasi altro materiale idoneo anche astrattamente all'accensione di fuochi.

3) Dalle ore 22:00 del **14 agosto 2025** alle ore 08:00 del **15 agosto 2025**, su tutto il territorio comunale, è vietata:

- la vendita e la somministrazione, sia in forma fissa che itinerante, nonché mediante distributori automatici, di bevande alcoliche e superalcoliche;
- la detenzione e il consumo in luogo pubblico delle medesime bevande.

Il divieto non si applica all'interno dei locali autorizzati di pubblica somministrazione e negli spazi pubblici da essi legittimamente occupati, restando comunque vietata la vendita per asporto.

È vietata, in luogo pubblico, la detenzione di bottiglie o altri contenitori in vetro, nonché di qualsiasi oggetto atto ad offendere o contundente.

Il presente provvedimento trova applicazione nei confronti dei medesimi esercizi pubblici citati nella precedente ordinanza n. 39 del 24.07.2025

#### AVVERTE

- che le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. , salvo che il fatto non costituisca reato, con applicazione delle ulteriori sanzioni accessorie previste dalla normativa vigente;
- che il Corpo di Polizia Municipale e le Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza;

#### DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Mazara del Vallo, diffusa tramite gli organi di stampa e comunicata al Prefetto di Trapani, alla Questura, al Comando Compagnia Carabinieri e alla Capitaneria di Porto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al **Prefetto di Trapani**, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al **T.A.R. di Palermo entro giorni 60** o, in alternativa, ricorso straordinario al **Presidente della Regione Siciliana entro giorni 120**, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente [www.comune.mazaradelvello.tp.it](http://www.comune.mazaradelvello.tp.it) .

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Vincenzo Menfi  
(sottoscritto con firma elettronica)

Il Sindaco  
QUINCI SALVATORE / Namirial S.p.A./02046570426  
(sottoscritto con firma digitale)